



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 111/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 7 giugno 2017, composta dai Magistrati:

Dott. Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere Relatore
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Mario ALI'	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott. Alessandra CUCUZZA	Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di **Rivoli** (TO) formulata con nota in data 8 maggio 2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 10.05.2017;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

FATTO

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Rivoli (TO), dopo aver preliminarmente riferito che al momento operano sul territorio dell'ASL 2 due consorzi socio assistenziali, il primo CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale), costituito a seguito di convenzione stipulata nel 1996 tra i Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse, ed il secondo, CISAP (Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona), costituito anch'esso nel 1996 a seguito di convenzione stipulata dai Comuni di Collegno e Grugliasco, rappresenta che da parte delle Amministrazioni facenti parte dei detti consorzi di servizi è emersa la necessità di far confluire in un unico consorzio la gestione dei servizi socio-assistenziali: ciò avverrebbe, con decorrenza prevista per il 1 gennaio 2018, attraverso il subentro di uno dei due consorzi nell'altro, con conseguente scioglimento del consorzio che confluisce nel consorzio rimanente.

Conseguentemente, vengono formulate a questa Sezione le seguenti richieste di parere:

"1) se il personale del consorzio sciolto può transitare direttamente nel consorzio che rimane, senza soluzione di continuità, applicando il principio di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 2112 del codice civile;

2) in materia di limiti di spesa di personale, se è corretto ritenere che il tetto di spesa del personale sia dato dalla sommatoria della spesa di personale dei due enti, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 562 della L.F. 2007 e s.m.i;

3) come deve essere determinato il fondo delle risorse decentrate una volta unificati i fondi dei due enti ed entro quali limiti.

PREMESSA

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) ed oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa). Ciò in quanto il parere della Sezione non può che riferirsi a profili di carattere generale, pur risultando la richiesta proveniente dall'ente pubblico motivata, generalmente, dalla necessità di assumere decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

In relazione all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, posto che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., la richiesta di parere formulata dal Comune di Rivoli appare ammissibile soggettivamente provenendo dall'organo legittimato. La medesima richiesta, peraltro, risulta inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Al riguardo, tuttavia, non può non evidenziarsi come il quesito, formulato dal Sindaco del Comune di Rivoli – Ente costituente, con altri Comuni, il Consorzio C.I.S.A. – attenga, in realtà, questioni organizzative di interesse del detto Consorzio, di cui l'istante Comune fa parte, unitamente a questioni di interesse di altro Consorzio, CISAP, costituito, a sua volta, a seguito di convenzione stipulata da altri Comuni (Collegno e Grugliasco).

Appare, allora, necessario soffermarsi sull'individuazione degli enti soggettivamente legittimati a formulare richieste di parere, al fine di verificare se la richiesta di parere sia stata rivolta da un ente legittimato.

Ne discende, ad avviso della Sezione, una pronuncia di inammissibilità del quesito, non risultando al medesimo sotteso alcun interesse giuridicamente rilevante dell'ente richiedente il parere (cfr., con specifico riferimento agli Enti di cui allo scrutinio dell'odierno quesito, v., Sez. contr. Piemonte n. 297/2012/PAR e n. 316/2012/PAR).

Come appunto ampiamente argomentato attraverso le menzionate pronunce di questa Sezione, non può non tenersi conto, in materia, della deliberazione della Sezione delle autonomie, n. 4/2014/SEZAUT, la quale ha affrontato e definito la questione della legittimazione, dal punto di vista soggettivo, a formulare richieste di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, l. n. 131/2003, presentate da enti che abbiano rivolto quesiti relativi in realtà ad interessi non agli stessi direttamente afferenti, ma riguardanti enti od organismi latu sensu partecipati.

Ciò premesso, nella specie, la richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dall'Organo rappresentativo di un Comune, pur avendo la detta richiesta ad oggetto un quesito che non riguarda direttamente il Comune istante, bensì il Consorzio di cui l'Ente locale, proponente il

quesito, fa parte ed avente ad oggetto questioni riguardanti direttamente l'organizzazione e le spese dei consorzi (cfr., Sez. Contr. Piemonte n. 297/2012/PAR).

Peraltro, secondo un orientamento consolidato, i Consorzi, al pari delle Unioni dei Comuni, non hanno legittimazione a richiedere pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non rientrando nell'elencazione tassativa di Enti ivi riportata (cfr., specificamente, oltre che le citate delibere di questa Sezione, ut supra ricordato, ed anche nn. 78/2010/PAR e 93/2010/PAR sempre di questa stessa Sezione, anche Sez. Reg. Contr. Campania delib. n.17/2009/PAR, secondo cui sono soggetti legittimati le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito).

Di modo che, dovendosi considerare l'elencazione, contenuta nel comma 8 precitato, tassativa, deve essere esclusa la possibilità di estendere ad altri enti la legittimazione a chiedere pareri alla Corte dei conti.

E' sulla base di tale indirizzo interpretativo che la Sezione non ritiene sussistente, nel caso in esame, il requisito di ammissibilità `soggettiva.

Per le suddette ragioni la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino, nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2017.

Il Relatore

F.to Consigliere Dott. Luigi GILI

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il 9 giugno 2017

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola